



STATUTO

ARTICOLO 1

Denominazione, sede legale, durata e ambito territoriale

- 1) E' costituita l'associazione non riconosciuta AFI Reggio Calabria APS/ETS (Associazione delle Famiglie Italiane Reggio Calabria Associazione di Promozione Sociale/Ente del Terzo Settore), di seguito denominata Associazione.
- 2) L'Associazione ha sede legale in Reggio Calabria, via Sila n. 3. L'eventuale trasferimento della sede legale non costituisce causa di modifica statutaria, ma comporta l'obbligo di comunicazione della nuova sede legale agli uffici competenti. Per motivate esigenze, le riunioni dell'Assemblea ordinaria o dell'Assemblea straordinaria possono tenersi in luogo diverso dalla sede legale.
- 3) L'Associazione ha durata illimitata.
- 4) L'Associazione svolge la propria attività nel territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

ARTICOLO 2

Efficacia dello statuto

- 1) L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali propri regolamenti dei lavori assembleari e dei rapporti tra l'Associazione e il personale da essa retribuito ed agisce ai sensi e nel rispetto dell'articolo 18 della Costituzione della Repubblica Italiana, del D.Lgs 3/7/2017 n. 117, di seguito denominato codice del Terzo settore, delle relative norme di attuazione e dell'ordinamento giuridico vigente.
- 2) Il presente statuto contiene le regole fondamentali di comportamento dell'attività dell'Associazione e vincola alla sua osservanza tutti gli associati.

ARTICOLO 3

Identità e finalità

- 1) L'Associazione si adopera per rendere la famiglia consapevole della propria identità e del ruolo originario e insostituibile che essa è chiamata a svolgere quale:
 - "società naturale fondata sul matrimonio" (Costituzione della Repubblica Italiana, articoli 29, 30 e 31);
 - "cellula fondamentale della società", (Familiaris Consortio, 1981, III parte, par. 42).
- 2) L'Associazione si fonda sul principio della centralità della famiglia ed esercita attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; per questo, l'Associazione fa propria la "Carta per i diritti della Famiglia" della Santa Sede (1983) e si propone di concretizzare in ogni ambito quanto è espresso nella stessa Carta.
- 3) L'Associazione è apartitica e aconfessionale e persegue le sue finalità nei campi della formazione, della tutela dei diritti umani e civili, dell'assistenza sociale e della beneficenza.
- 4) In particolare, l'Associazione persegue le seguenti finalità:
 - rendere la famiglia consapevole della propria identità e del ruolo originario e insostituibile che essa è chiamata a svolgere nella società, per la promozione della persona e del bene comune;
 - favorire il sostegno alle famiglie in difficoltà per ragioni di qualsiasi natura: economica, fiscale, giuridica, relazionale, lavorativa o per la presenza di soggetti deboli;
 - promuovere l'accoglienza e il sostegno dei minori che vivono in condizioni di grave disagio familiare;
 - promuovere l'accoglienza temporanea di minori provenienti da Paesi colpiti da calamità naturali, guerre;
 - promuovere la cultura del volontariato;
 - promuovere l'associazionismo familiare;
 - promuovere la cultura della famiglia e le politiche familiari;
 - curare attività culturali di interesse sociale per finalità educative;
 - promuovere attività ludiche per coltivare relazioni sociali.

ARTICOLO 4

Oggetto e attività

- 1) L'Associazione ha ad oggetto l'esercizio delle seguenti attività di interesse generale:
 - l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale, ai sensi della L. 28/3/2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse le attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
 - la formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto alla povertà educativa;
 - la beneficenza, il sostegno a distanza, la cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla L. 19/8/2016 n. 166 e successive modificazioni, o l'erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di famiglie svantaggiate;
 - la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - la promozione e la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, la promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, inclusi le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della L. 8/3/2000 n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della L. 24/12/2007 n. 244.
- 2) In considerazione delle attività di interesse generale sopra indicate, l'Associazione intende:
 - elaborare e attivare progetti che coinvolgano le famiglie nei vari ambiti della vita sociale, politica ed economica, non





- esclusa la partecipazione attiva alla gestione della cosa pubblica;
- intervenire pubblicamente in ogni caso di ingiustizia sociale e negoziale dei diritti della famiglia, che si possono verificare nelle situazioni concrete sulla scorta di informazioni oggettive e complete;
- interagire con le istituzioni locali, regionali e nazionali per la promozione di politiche familiari, con una propria rappresentanza;
- promuovere e sostenere la solidarietà tra le famiglie;
- favorire iniziative tese al benessere ed alla formazione dei bambini, anche in collaborazione con le varie agenzie educative;
- promuovere la riqualificazione di spazi urbani a misura di bambino;
- organizzare e collaborare ad iniziative educative volte alla conoscenza, al rispetto e all'amore per il creato;
- istituire osservatori, centri di documentazione, studi e raccolta di dati; organizzare convegni, manifestazioni e corsi culturali, relativamente agli aspetti spirituale, culturale, morale, educativo, economico, politico e sociale della famiglia;
- svolgere attività di sostegno e di erogazione di denaro in favore di famiglie svantaggiate;
- svolgere attività di beneficenza, di volontariato e di sostegno a distanza in favore di famiglie svantaggiate con associazioni confessionali e laiche della Città Metropolitana di Reggio Calabria;
- aderire o convenzionarsi con altre associazioni, fondazioni e/o enti che perseguono gli stessi o analoghi scopi e che hanno le stesse o analoghe caratteristiche dell'Associazione;
- organizzare attività ludiche che consentano le relazioni e le comunicazioni tra famiglie associate e non associate;
- inserire nelle attività associative famiglie che vivono momenti di difficoltà individuale, sociale ed economica;
- promuovere la pubblicazione di riviste, libri, testi, audiovisivi e sussidi informatizzati, sia in proprio che mediante affidamento a terzi, utili al perseguimento degli scopi dell'Associazione;
- istituire premi o concorsi sul tema della famiglia;
- promuovere qualsiasi altra iniziativa utile per le finalità dell'Associazione.

3) L'Associazione può esercitare anche attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dall'articolo 6 del codice del Terzo settore e dalle relative norme di attuazione.

4) L'Associazione può, altresì, porre in essere raccolte anche pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme e nei limiti stabiliti dall'articolo 7 del codice del Terzo settore.

5) L'Associazione può esercitare le proprie attività nei confronti dei propri associati e familiari e nei confronti di terzi.

ARTICOLO 5

Rapporti con gli organismi civili e religiosi

1) Nel perseguimento dei propri obiettivi, l'Associazione collabora con gli organismi civili e religiosi che, a vario titolo, operano per un'effettiva promozione della famiglia.

ARTICOLO 6

Ammissione

1) Possono associarsi all'Associazione le persone fisiche che ne condividono le finalità e gli scopi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale della stessa Associazione.

2) Il numero degli associati è illimitato, ma, in ogni caso, esso non può essere inferiore a sette persone fisiche. Se, successivamente alla costituzione dell'Associazione, il numero degli associati diviene inferiore a quello minimo appena indicato, esso deve essere integrato entro un anno.

3) L'ammissione all'Associazione è deliberata, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale della stessa Associazione, dal Consiglio direttivo, su domanda dell'interessato.

4) La deliberazione di ammissione all'Associazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati, che è tenuto presso la sede legale dell'Associazione.

5) In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio direttivo deve motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato entro sessanta giorni.

6) L'interessato, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione di rigetto, può chiedere che sulla propria domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea o un altro organo eletto dalla medesima. In questo caso, l'organo deve deliberare in occasione della propria successiva convocazione.

7) L'ammissione del soggetto quale associato dell'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso dello stesso soggetto. Non è prevista la categoria di associati temporanei.

ARTICOLO 7

Diritti e obblighi degli associati

1) Ogni soggetto maggiorenne, con la presentazione della propria domanda di ammissione, accetta tutte le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti dei lavori assembleari dell'Associazione e dei rapporti tra l'Associazione e il personale da essa retribuito.

2) Gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

3) Gli associati, iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di:

- partecipare alle riunioni dell'Assemblea, formulare le proprie proposte e votare, nell'ambito degli argomenti posti all'ordine del giorno e con le eccezioni di cui all'articolo 11, comma 6, del presente statuto;





- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione, partecipare ad esse e controllarne lo svolgimento;
- conoscere preventivamente gli ordini del giorno delle riunioni dell'Assemblea;
- visionare ed esaminare i libri associativi. Al fine dell'esercizio di tale diritto, l'associato deve presentare domanda al Consiglio direttivo; tale diritto è esercitato presso la sede legale dell'Associazione e alla presenza del Segretario, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'articolo 29 del codice del Terzo settore.

4) Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti dei lavori assembleari dell'Associazione e dei rapporti tra l'Associazione e il personale da essa retribuito, nonché le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, anche nei rapporti tra gli associati e tra questi e gli organi associativi;
- versare la quota associativa, secondo l'importo, le modalità e i termini annualmente approvati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo. La quota associativa è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ARTICOLO 8

Perdita della qualifica di associato

1) La qualifica di associato si perde per:

- mancato pagamento della quota associativa;
- esclusione, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi statuari o di persistenti violazioni degli obblighi statuari o regolamentari dell'Associazione oppure per ogni comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- recesso;
- decesso.

2) L'associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo e con effetto dal ricevimento di tale comunicazione.

3) L'esclusione dell'associato è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato, su proposta del Consiglio direttivo. La deliberazione di esclusione deve essere comunicata in forma scritta all'associato. Il soggetto escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal ricevimento della comunicazione della deliberazione della sua esclusione.

ARTICOLO 9

Organi associativi

1) Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

2) Tutti i soggetti che compongono gli organi dell'Associazione o sono preposti a tali organi devono essere associati.

3) Gli organi elettivi dell'Associazione durano in carica per tre anni. L'associato preposto a carica elettiva diversa da quella di Presidente può essere rieletto consecutivamente alla stessa carica più volte; l'associato preposto alla carica di Presidente può essere rieletto consecutivamente alla stessa carica una sola volta. Le cariche degli organi elettivi dell'Associazione hanno le medesime decorrenze e scadenze.

4) Le cariche connesse agli organi dell'Associazione sono gratuite. All'associato persona fisica, che ha svolto la propria attività in qualità di organo o di componente di organo dell'Associazione e nell'ambito delle materie attribuite alla competenza di tale organo dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti dell'Associazione o dalla legge, sono rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute in via anticipata per l'attività da lui svolta e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dalla stessa Associazione.

ARTICOLO 10

Assemblea

1) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

2) L'Assemblea è composta da tutti gli associati dell'Associazione, iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa.

3) L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di impedimento di questi, dal Vicepresidente o, in caso di impedimento pure di quest'ultimo, da un associato nominato Presidente per quella singola riunione dell'Assemblea dagli associati intervenuti ad essa.

4) La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso scritto contenente la data, l'orario e il luogo della riunione, l'ordine del giorno e la data, l'orario e il luogo della eventuale riunione in seconda convocazione; tale avviso deve essere comunicato, indifferentemente a mezzo di lettera, fax, e-mail o per altra via, al corrispondente recapito risultante dal libro degli associati, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione. La data della riunione in seconda convocazione deve essere successiva di almeno ventiquattro ore alla data della riunione in prima convocazione. La



- convocazione può avvenire anche mediante avviso affisso all'albo della sede legale dell'Associazione almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.
- 5) Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendogli delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. E' ammessa la rappresentanza per delega di un solo associato.
- 6) I voti sono palesi, tranne che in caso di deliberazioni riguardanti gli associati.
- 7) E' ammessa la comunicazione dell'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile identificare l'associato che vota.
- 8) Di ciascuna riunione e deliberazione dell'Assemblea è redatto il verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario intervenuti ed è tenuto presso la sede legale dell'Associazione.
- 9) Di ciascuna deliberazione dell'Assemblea deve essere data pubblicità mediante affissione del relativo verbale all'albo della sede legale dell'Associazione.

ARTICOLO 11

Assemblea ordinaria

1) L'Assemblea ordinaria:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione, proposte dal Consiglio direttivo;
- approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente, presentato dal Consiglio direttivo;
- approva il bilancio preventivo per l'anno successivo, presentato dal Consiglio direttivo;
- elegge e revoca i componenti del Consiglio direttivo, il Presidente e il Vicepresidente;
- ratifica la sostituzione dei componenti del Consiglio direttivo dimissionari, revocati, decaduti o deceduti, approvata dal Consiglio direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi o dei preposti a tali organi e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati, proposta dal Consiglio direttivo;
- approva gli eventuali regolamenti associativi dei lavori assembleari e dei rapporti tra l'Associazione e il personale da essa retribuito;
- approva la modifica della quota associativa annuale, proposta dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo, dallo statuto o dagli eventuali regolamenti associativi.

2) L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

3) L'Assemblea ordinaria è convocata anche quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario; in tali casi, il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e la riunione dell'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dall'ultima comunicazione della convocazione.

4) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento della metà più uno degli associati e, in seconda convocazione, con l'intervento di qualsiasi numero di associati.

5) Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono validamente approvate con i voti favorevoli della maggioranza degli associati intervenuti.

6) Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio, gli associati preposti alla carica di Consigliere non hanno diritto di voto. Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità dei componenti degli organi dell'Associazione o dei preposti a tali organi, gli stessi componenti o preposti non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 12

Assemblea straordinaria

1) L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto dell'Associazione;
- delibera sullo scioglimento, sulla trasformazione, sulla fusione o sulla scissione dell'Associazione.

2) L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga necessario.

3) L'Assemblea straordinaria è convocata anche quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario; in tali casi, il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e la riunione dell'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dall'ultima comunicazione della convocazione.

4) L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di almeno i tre quarti degli associati e, in seconda convocazione, con l'intervento della metà più uno degli associati.

5) Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria riguardanti le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, nonché la trasformazione, la fusione o la scissione sono validamente approvate con i voti favorevoli della maggioranza degli associati intervenuti; le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria riguardanti lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio sono validamente approvate con i voti favorevoli di almeno i tre quarti degli associati.

ARTICOLO 13

Consiglio direttivo

1) Il Consiglio direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione.



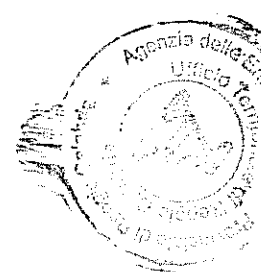


- 2) Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione, la cui competenza non sia attribuita in via esclusiva all'Assemblea.
- 3) Il Consiglio direttivo, in particolare, tra gli altri compiti:
- amministra l'Associazione;
 - propone all'Assemblea le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
 - attua le deliberazioni dell'Assemblea;
 - elegge e revoca il Segretario tra i propri componenti e il Tesoriere tra gli associati;
 - redige il bilancio di esercizio e lo presenta all'Assemblea per la sua approvazione;
 - redige tutti gli elementi utili per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio e li presenta all'Assemblea per la loro approvazione;
 - cura la tenuta dei libri associativi di propria competenza;
 - propone all'Assemblea la modifica della quota associativa annuale;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel R.U.N.T.S.;
 - disciplina l'ammissione degli associati;- accoglie o rigetta le domande di ammissione degli aspiranti associati;
 - propone all'Assemblea l'esclusione degli associati;
- 4) ratifica, nella prima riunione utile, i provvedimenti di propria competenza, adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza. Il Consiglio direttivo è composto da cinque Consiglieri, eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate, iscritte nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa; fanno parte del Consiglio direttivo il Presidente, che lo presiede e il Vicepresidente.
- 5) Non può essere eletto Consigliere, e, se eletto, decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.
- 6) Nelle materie attribuite alla competenza del Consiglio direttivo, il potere di rappresentanza dei Consiglieri è generale; le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- 7) La carica di Consigliere cessa per:
- scadenza della carica;
 - dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo e con effetto dal ricevimento di tale comunicazione;
 - revoca da parte dell'Assemblea, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi statuari o di violazioni degli obblighi statuari o regolamentari dell'Associazione derivanti dalla carica oppure per ogni comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - sopravvenuta decadenza dalla carica, ai sensi del comma 5 del presente articolo;
 - decesso.
- 8) In caso di cessazione della carica di un Consigliere diverso dal Presidente per un motivo diverso dalla scadenza, il Consiglio direttivo deve integrare la propria composizione mediante la nomina del primo Consigliere non eletto; in caso di mancanza di Consiglieri non eletti, l'Assemblea deve eleggere un nuovo Consigliere. In caso di cessazione della carica della metà dei Consiglieri per un motivo diverso dalla scadenza, l'Assemblea deve eleggere un nuovo Consiglio direttivo. In tutti tali casi, i Consiglieri così nominati o eletti restano in carica per la durata residua del mandato triennale.
- 9) Il Consiglio direttivo deve essere convocato dal Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la sua riunione, mediante avviso scritto contenente la data, l'orario e il luogo della riunione e l'ordine del giorno; tale avviso deve essere comunicato, indifferentemente a mezzo di lettera, fax, e-mail o per altra via, al corrispondente recapito risultante dal libro degli associati.
- 10) Il Consiglio direttivo è validamente costituito con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono validamente approvate con i voti favorevoli della maggioranza dei suoi componenti intervenuti.
- 11) I voti sono palesi, tranne che in caso di deliberazioni riguardanti gli associati.
- 12) I Consiglieri rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394 e 2395 del codice civile, in quanto compatibili.
- 13) Di ciascuna riunione e deliberazione del Consiglio direttivo è redatto il verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario intervenuti ed è tenuto presso la sede legale dell'Associazione.

ARTICOLO 14

Presidente e Vicepresidente

- 1) Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.
- 2) Il Presidente compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione verso l'esterno e i terzi, presiede e convoca l'Assemblea e il Consiglio direttivo e svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo sull'attività compiuta. Il Presidente, altresì, adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo motivati da necessità e urgenza, che devono essere presentati entro i successivi quindici giorni al





- Consiglio direttivo per la ratifica e cura la tenuta delle copie delle convenzioni stipulate tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 56, comma 1, del codice del Terzo settore.

3) Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio direttivo, prima delle elezioni del Vicepresidente e del Segretario.

4) Il Presidente, almeno trenta giorni prima della scadenza della propria carica, convoca l'Assemblea per l'elezione dei nuovi organi elettivi dell'Associazione.

5) Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta il Presidente sia impossibilitato all'esercizio delle proprie funzioni; il Vicepresidente esercita le proprie funzioni in conformità alle indicazioni del Presidente o, in caso di impossibilità di questi, del Consiglio direttivo, riferendo all'uno o all'altro sull'attività compiuta. In caso di cessazione della carica del Presidente per un motivo diverso dalla scadenza, il Vicepresidente deve convocare l'Assemblea entro trenta giorni dalla data in cui tale cessazione è stata formalizzata, al fine dell'elezione del nuovo Presidente e svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive del Consiglio direttivo, riferendo a quest'ultimo sull'attività compiuta.

6) Il Vicepresidente è eletto dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio direttivo diversi dal Presidente, prima dell'elezione del Segretario.

7) Le cariche di Presidente e di Vicepresidente cessano per:

- scadenza della carica;
- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo e con effetto dal ricevimento di tale comunicazione;
- revoca da parte dell'Assemblea, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi statutari o di violazioni degli obblighi statutari o regolamentari dell'Associazione derivanti dalla carica oppure per ogni comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- sopravvenuta decadenza dalla carica di Consigliere, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del presente statuto;
- decesso.

ARTICOLO 15

Segretario e Tesoriere

1) Il Segretario:

- redige e sottoscrive i verbali delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- aggiorna i libri associativi tenuti a cura del Consiglio direttivo;
- consente la visione e l'esame dei libri associativi agli associati.

2) Il Segretario è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti diversi dal Presidente e dal Vicepresidente.

3) La carica di Segretario cessa per:

- scadenza della carica;
- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo e con effetto dal ricevimento di tale comunicazione;
- revoca da parte del Consiglio direttivo, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi statutari o di violazioni degli obblighi statutari o regolamentari dell'Associazione derivanti dalla carica oppure per ogni comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- sopravvenuta decadenza dalla carica di Consigliere, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del presente statuto;
- decesso.

4) Il Tesoriere:

- cura la corretta tenuta dei registri contabili e dell'inventario dei beni dell'Associazione;
- predispone i bilanci preventivo e consuntivo dell'Associazione, che il Consiglio direttivo successivamente redige e presenta all'Assemblea per le loro approvazioni;
- adempie gli obblighi associativi fiscali e tributari.

5) Il Tesoriere è eletto dal Consiglio direttivo tra le persone fisiche associate, iscritte nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa.

6) La carica di Tesoriere cessa per:

- scadenza della carica;
- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo e con effetto dal ricevimento di tale comunicazione;
- revoca da parte del Consiglio direttivo, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi statutari o di violazioni degli obblighi statutari o regolamentari dell'Associazione derivanti dalla carica oppure per ogni comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- decesso.

ARTICOLO 16

Libri associativi

1) L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri e scritture associativi:

- il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo



- il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui sono trascritti anche i verbali di tali riunioni e deliberazioni redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura di quest'ultimo;
- i registri contabili dell'Associazione, tenuti a cura del Tesoriere;
- l'inventario dei beni dell'Associazione, tenuto a cura del Tesoriere;
- il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale tramite l'Associazione, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- le copie delle convenzioni stipulate tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 56, comma 1, del codice del Terzo settore, tenute a cura del Presidente.

ARTICOLO 17

Patrimonio

- 1) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni e da risorse economiche.
- 2) I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili non registrati. I beni immobili, i beni mobili registrati e i beni mobili non registrati possono essere acquistati dall'Associazione ed essere ad essa intestati.
- 3) I beni dell'Associazione sono elencati in apposito inventario, che è tenuto presso la sede legale dell'Associazione.
- 4) Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - quote associative;
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - attività di raccolta fondi;
 - rimborsi da convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 56, comma 1, del codice del Terzo settore;
 - proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente statuto e secondo i criteri e i limiti stabiliti dall'articolo 6 del codice del Terzo settore e dalle relative norme di attuazione e, comunque, finalizzate al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del codice del Terzo settore e delle altre norme vigenti in materia.
- 5) Al fine dell'acquisto della personalità giuridica, l'Associazione dovrà dotarsi del patrimonio minimo di cui all'articolo 22, comma 4, del codice del Terzo settore

ARTICOLO 18

Destinazione del patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

- 1) L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il proprio patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, per lo svolgimento delle attività statutarie al fine dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste dal presente statuto.
- 2) L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitale comunque denominato ad associati, lavoratori, collaboratori e ad associati preposti agli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 19

Devoluzione del patrimonio residuo

- 1) In caso di scioglimento o di estinzione dell'Associazione, il suo patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo la deliberazione dell'Assemblea straordinaria o, in difetto di tale deliberazione, alla Fondazione Italia Sociale.

ARTICOLO 20

Bilancio

- 1) L'esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.
- 2) Il bilancio di esercizio è redatto ai sensi del codice del Terzo settore e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.
- 3) Per ogni esercizio dovrà essere redatto a cura del Consiglio Direttivo il bilancio preventivo (che contiene le previsioni delle spese e dei proventi relativi all'esercizio annuale successivo) e il bilancio di esercizio (che contiene i proventi e le spese sostenute relative all'anno in corso) che devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui il bilancio si riferisce.
- 4) I bilanci sono depositati quindici giorni precedenti la seduta dell'Assemblea ordinaria e possono essere consultati da ogni associato.
- 5) Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 giugno per la definitiva approvazione.

Calabria * 4a
Oglio



ARTICOLO 21 Volontariato

- 1) Ai fini del presente statuto, il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, tramite l'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà; agli stessi fini, non si considera volontario l'associato dell'Associazione che occasionalmente coadiuvi gli organi della stessa Associazione nello svolgimento delle loro funzioni.
- 2) Il volontario che svolge la sopra descritta attività tramite l'Associazione è da questa assicurato, ai sensi dell'articolo 18 del codice del Terzo settore, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi connessa all'attività di volontariato da lui svolta.
- 3) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario di essa. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione, tramite la quale egli svolge o ha svolto l'attività, soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività volontaria da lui svolta e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dalla stessa Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi-spese di tipo forfetario.
- 4) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite la quale egli svolge la propria attività volontaria.
- 5) Dei volontari di cui al presente articolo è redatto apposito registro, che è tenuto presso la sede legale dell'Associazione.

ARTICOLO 22 Personale retribuito

- 1) L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nelle forme, alle condizioni e nei limiti stabiliti dagli articoli 16 e 36 del codice del Terzo settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità della stessa Associazione.
- 2) I rapporti tra l'Associazione e il personale da essa retribuito sono disciplinati dalla legge e dall'eventuale apposito regolamento adottato dalla stessa Associazione.

ARTICOLO 23 Convenzioni

- 1) Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 56, comma 1, del codice del Terzo settore sono deliberate dal Consiglio direttivo dell'Associazione, che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione.
- 2) Copia di ciascuna convenzione stipulata è tenuta presso la sede legale dell'Associazione.

ARTICOLO 24 Responsabilità dell'Associazione

- 1) Per le obbligazioni assunte in nome dell'Associazione dalla persona che la rappresenta, i terzi possono fare valere i loro diritti sul patrimonio della stessa Associazione.
- 2) Delle obbligazioni assunte dall'Associazione risponde anche, solidalmente, la persona che ha agito in nome e in rappresentanza della stessa Associazione.

ARTICOLO 25 Assicurazione dell'Associazione

- 1) L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

ARTICOLO 26 Disposizioni finali

- 1) Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle norme del codice del Terzo settore nonché, per quanto non previsto da detto codice e in quanto compatibili, alle norme del codice civile e alle relative disposizioni di attuazione.

Reggio Calabria 27 Gennaio 2022

Il Presidente

Rosalba Scambelluri

Rosalba Scambelluri

Il Segretario verbalizzante
Candeloro Trovato

Candeloro Trovato

